




MEMORIA

**concernente il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante “Misure urgenti connesse all’emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani,
la salute e i servizi territoriali” (A.C. 3132)**



1 giugno 2021



Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 99 della Costituzione;

VISTA la legge speciale 30 dicembre 1986, n. 936, recante *"Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 10, comma 1, lettera f) della citata legge secondo cui il CNEL *"contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome"*;

VISTO l'art. 12 della medesima legge che regola la trasmissione delle pronunce del CNEL al Governo, alle Camere, alle Regioni e Province autonome ed alle istituzioni europee;

VISTO il Regolamento della Camera dei deputati, in particolare gli articoli 146 e 147, che regolano tempi e modi di esercizio della facoltà dell'Assemblea e delle Commissioni di acquisire, rispettivamente, pareri ovvero studi ed indagini del CNEL sull'oggetto della discussione;

VISTO il Regolamento degli Organi, dell'organizzazione e delle procedure, approvato dall'Assemblea del CNEL il 17 luglio 2019, in particolare l'articolo 18, *(Procedure semplificate)*;

VISTO il Programma di attività del Cnel approvato nella seduta 30 gennaio 2019, con le integrazioni apportate dall'Assemblea del 18 dicembre 2019;

VISTA la nota 27 maggio 2021 della Commissione V Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati di richiesta della disponibilità del Presidente del Cnel a partecipare il giorno 1 giugno 2021 ad un ciclo di audizioni informali in relazione all'esame, in sede referente, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le*

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (A.C. 3132) e di trasmettere una "documentazione scritta" entro il giorno 3 giugno 2021.

VISTO il documento 31 maggio 2021 predisposto dagli Uffici istruttori del Cnel integrato dai contributi provenienti dalle Organizzazioni in esso rappresentate;

VISTO il verbale della seduta 31 maggio 2021 delle Commissioni congiunte I, II e III;

TENUTO CONTO delle osservazioni emerse dal dibattito nelle Commissioni congiunte;

FATTA SALVA la ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile;

SENTITO il Segretario generale, Cons. Paolo PELUFFO,

ADOTTA

l'unita memoria concernente il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"* (A.C. 3132).

Prof. Tiziano Treu

Memoria concernente il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
(Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)

Premessa

Il decreto-legge in esame, vigente dal 26 maggio 2021 e attualmente in fase di avvio dell'*iter* di conversione (disegno di legge AC 3132, assegnato alla V Commissione Bilancio e Tesoro in sede referente), è il secondo decreto del Governo Draghi. Pur trattandosi del sesto decreto governativo che nell'ultimo anno ha affrontato l'emergenza, si pone nel solco tracciato dal precedente e in discontinuità con i cinque precedenti. Si tratta di un provvedimento che appronta un insieme di misure utili a porre le condizioni per la ripartenza, che affronta con decisione il tema, più volte segnalato, dei costi sostenuti dalle imprese, ma che non appare del tutto sufficiente, sul piano della quantificazione delle risorse, ad assicurare adeguata disponibilità finanziaria per i settori che sono stati sottoposti a perduranti restrizioni nella prima parte del 2021. Le norme che specificamente intervengono sull'area lavoro appaiono ancora improntate a una logica emergenziale, con interventi costruiti su misure temporalmente limitate e su ammortizzatori sociali, anche se vanno valutati positivamente i primi orientamenti in favore delle transizioni occupazionali, ad esempio attraverso l'allargamento della platea delle imprese alle quali si applica il contratto di espansione. In generale è evidente una asimmetria fra le misure approntate dal decreto in favore delle imprese, peraltro tutte soggette a notifica e autorizzazione della Commissione Europea, e le misure a sostegno dell'occupazione.

Il decreto in esame si innesta su un quadro congiunturale che appare aver finalmente imboccato il sentiero della risalita, mostrando segnali confortanti per quanto riguarda la produzione industriale (+ 0,9 nel primo trimestre), l'*export* (+ 2,6% a prezzi costanti nel primo trimestre) e l'andamento delle scorte, e prime timidissime indicazioni di risveglio del settore dei servizi. L'allentamento delle restrizioni e la prosecuzione del piano vaccinale, cui si aggiungono cauti segnali di ripresa del mercato del lavoro, fanno ritenere possibile un recupero della domanda a partire dai dati del mese di maggio, con un plausibile incremento del PIL nel secondo trimestre e un effetto rimbalzo a partire dal terzo e, più solidamente, verso fine anno. La variabile decisiva rimane quella degli investimenti: qui deboli movimenti di segno positivo si registrano nel settore beni immobili e negli ordinativi interni di beni di investimento. La dinamica dei

consumi delle famiglie è ancora molto debole: gli indicatori aggregati evidenziano un aumento del 45% rispetto a un anno fa, ma restano un calo del 23% rispetto allo stesso periodo del 2019, ed una spesa delle famiglie ancora schiacciata su livelli bassi. La scarsa domanda in termini di consumi non si è trasformata in investimento ma solo in risparmio aggiuntivo.

Va segnalata la complessità dello scenario, caratterizzato contemporaneamente da una fiducia dei consumatori in ascesa (110,6 a maggio, all'incirca il livello di febbraio 2020) e da una crescita della povertà e da una quota di famiglie che dichiarano difficoltà ad arrivare a fine mese cresciuta di 10 punti rispetto alla situazione pre-pandemica.

Sul piano macro, la clausola sospensiva delle sanzioni per mancato rispetto dei parametri smetterà di funzionare alla fine del 2022. C'è un dibattito aperto delle Parti sociali presenti al CNEL sulla opportunità di allungare la durata della sospensione (estendendola almeno all'arco temporale del PNRR), atteso che in ogni caso gli effetti finanziari della drammatica crisi non saranno interamente ed automaticamente assorbiti grazie al solo recupero del PIL ai livelli pre-pandemia. Si pone un problema più generale che riguarda la sostenibilità sul lungo termine delle politiche, abbracciate ormai da più di un anno dalla stessa Unione Europea, di vigorosa espansione della spesa pubblica, che è giustificata da una crisi globale senza precedenti, ma che non implica di per sé il superamento o lo smantellamento dei principi del Patto di stabilità e di crescita né dei vincoli finanziari da esso derivanti.

Sintesi dei contenuti del decreto

Il decreto, costituito da nove Titoli e 78 articoli, un allegato 1 ((articolo 77, comma 11) e cinque tabelle (tabelle da A a F), interviene sugli effetti della crisi pandemica con misure complessivamente quantificabili in circa 40 miliardi, così ripartiti: 17 mld destinati al sistema delle imprese e ai professionisti, 9 mld per la liquidità e l'accesso al credito, 4 per i lavoratori e le fasce sociali in difficoltà.

Titolo I - Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi

Durante la crisi sanitaria l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore degli operatori economici è stata ripetutamente introdotta da numerosi interventi governativi. Con il decreto "rilancio" (d. l. 34/2020) sono stati previsti contributi così definiti: destinati a soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni, in presenza di calo del fatturato di almeno un terzo rispetto a quello stesso periodo dell'anno precedente, con importi calanti al crescere della dimensione aziendale. Il decreto

“agosto” (d. l. 104/2020) ha previsto contributi a fondo perduto al massimo pari a 150mila euro, destinati a imprese del settore della ristorazione per l’acquisto di prodotti della filiera agroalimentare nazionale, e attività commerciali localizzate nei centri storici di comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana a vocazione turistica (ma con importo calcolato, in base a una percentuale decrescente, rispetto al calo del fatturato rispetto a quello dello stesso mese dell’anno precedente e purché il calo fosse pari ad almeno un terzo). Il decreto “ristori” di ottobre rivolgeva il contributo ai lavoratori autonomi e alle imprese operanti nei comparti coinvolti dalle nuove misure restrittive disposte dal Governo, a condizione che il fatturato del mese di aprile 2020 fosse inferiore di almeno un terzo rispetto a quello dello stesso mese dell’anno precedente e, anche in questo caso, l’entità del contributo variava da un minimo di mille (per le persone fisiche e 2.000 per quelle giuridiche) e un massimo di 150.000 euro, scaglionata - in base al pregiudizio stimato come conseguenza delle misure restrittive - in quattro fasce. Con il decreto “ristori-bis” (d. l. 149/2020, abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176) si allargava la platea dei beneficiari del decreto “ristori” in termini di settori di attività, e veniva prevista una maggiorazione del contributo per i comparti più colpiti, a seguito dell’assegnazione delle regioni a diverse classi di rischio.

Il presente decreto per la prima volta delinea il contributo a fondo perduto prendendo in considerazione le perdite effettive subite dalle imprese, cioè il calo di fatturato ma anche i costi sostenuti per far fronte all’emergenza.

All’articolo 1, commi 1-4, si introduce un nuovo contributo a fondo perduto - di importo equivalente a quello già erogato - in favore dei titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto in esame, che abbiano fatto richiesta e abbiano regolarmente ottenuto il precedente contributo. Si tratta di contributo che viene accreditato sul conto corrente bancario dall’Agenzia delle entrate senza necessità di una nuova istanza, e che può anche essere riconosciuto in forma di credito di imposta se il beneficiario aveva in precedenza già optato per questa opzione. Qui valgono le stesse disposizioni in materia di aiuti di Stato previste dal decreto precedente, ossia occorrono la notifica e l’autorizzazione della Commissione UE¹, più alcuni provvedimenti attuativi (decreto del MEF che definisca limiti e condizioni di accesso per le imprese). Al comma 4 si specifica

¹ Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del covid-19).

che gli oneri relativi al contributo ammontano a 8 mld per l'anno in corso (11,4 mld se si include il contributo previsto dai commi fino a 15).

Con i commi da 5 a 15 si disciplina un contributo a fondo perduto, alternativo a quello dei commi precedenti, rivolto ai titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario; tale disposizione consente ai beneficiari della misura prevista dal decreto sostegni, di ottenere l'eventuale maggior valore del contributo calcolato ai sensi della norma in esame, in modo che il contributo già riconosciuto sia scomputato dall'Agenzia delle entrate dall'importo risultante applicando la nuova norma. I commi 9 e 10 riguardano rispettivamente i soggetti che abbiano e che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni. In tali casi l'ammontare del contributo è calcolato in base alla differenza fra l'ammontare medio mensile del fatturato del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020; a tale differenza si applicano percentuali decrescenti (dal 60% al 20%, e dal 90% al 30%) con il crescere dello scaglione di ricavi, a seconda che si sia o no beneficiato della misura prevista dal decreto sostegni. Il comma 11 specifica che l'importo del contributo non può superare i 150 mila euro, mentre il comma 12 fissa dettagli di natura tributaria e il comma 13 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo. Al comma 15 si stabilisce che con riferimento alle modalità di erogazione, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo si applicano le disposizioni contenute all'articolo 1, commi 9 e 13-17 del decreto sostegni, che a sua volta rinvia all'articolo 25 del decreto rilancio e alla disciplina delle misure di aiuto soggette ad autorizzazione UE.

Il comma 16 introduce un ulteriore contributo a fondo perduto rivolto, anche questo nel limite massimo di euro 150mila, ai soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione, o titolari di reddito agrario con ricavi, nel periodo di imposta al 31 dicembre 2019, non superiori a 10 milioni di euro, purché dimostrino un peggioramento del risultato economico dell'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto all'anno di imposta precedente. Per il riconoscimento di tale contributo, che è stimato (comma 25) in oneri pari a 4 mld in gran parte (3,15 mld) già stanziati con il decreto 41, è richiesto che il peggioramento dell'utile nell'esercizio di riferimento risulti non inferiore a una percentuale che deve essere determinata con decreto del MEF (comma 19). Dettagliano la disciplina del contributo i commi 20-21 (modalità di calcolo e ammontare massimo), 22 e 24 (aspetti tributari), 26 e 27 (sanzioni e controllo, rinvio alle disposizioni del decreto-legge n. 41/2021 recanti la disciplina sulle

condizioni per le quali è necessaria l'autorizzazione europea²). Il comma 28, infine, introduce una novità rispetto a quanto previsto all'articolo 1, comma 14, del decreto n. 41, stabilendo per le imprese l'obbligo di una apposita autodichiarazione con cui si attesti la sussistenza delle condizioni previste alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea 19 marzo 2020 richiamata in nota 1.

L'articolo 2 ("Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse") stanziava 100 milioni per sostenere le attività che sono rimaste chiuse per non meno di quattro mesi fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto in esame. Ammontare del sostegno, soggetti beneficiari e modalità di erogazione sono individuati a mezzo di decreto del MISE di concerto con il MEF, anche se il comma 2 specifica che le modalità devono essere tali da garantire il pagamento in trenta giorni, e lo stesso comma 2 richiama i criteri individuati per le misure di ristoro già adottate nell'articolo 1 del decreto all'esame, e nel decreto n. 41, articolo 1. Il comma 3 fa riferimento alla nota Comunicazione europea sugli aiuti. L'articolo 3 (*Incremento risorse per il sostegno ai comuni vocazione montana*) incrementa, al comma 1, di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal cd. "Decreto Sostegni" per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Il comma 2 rinvia all'articolo 77 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri relativi, pari a 100 milioni di euro per il 2021. Al riguardo del fondo citato al comma 1, si ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge 41/2021 ("Decreto Sostegni") ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, la misura intende far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021. Il comma 2 ha specificato le modalità di ripartizione delle risorse del fondo, in favore: degli esercenti attività di impianti di risalita a fune; dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci; delle imprese turistiche, come definite dall'articolo 4 del codice del turismo. Il comma 3, nel rinviare all'articolo 1, comma 7, primo periodo, del D.L. 41/2021, ha previsto che

² All'articolo 1, commi 13-17, del decreto sostegni sono elencate le condizioni per accedere agli aiuti autorizzati dalla Commissione Europea in base alle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione di cui alla nota precedente.

il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito; non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 4 ha previsto che i contributi sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni. Il secondo periodo del comma 1 ripartisce l'incremento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30% tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020. Si ricorda preliminarmente che l'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Il comma 1 della norma in esame proroga il termine sopra menzionato per usufruire della detrazione, portandolo al 31 luglio 2021. Il comma 2 prevede che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta previsto dal sopracitato articolo 28 spetta in relazione ai canoni versati (canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. La norma chiarisce che ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo

compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e delle successive modifiche. Il comma 4 stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

L'articolo 5, comma 1, proroga sino al mese di luglio 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno in corso dall'articolo 6, commi 1- 4, del D.L. n. 41/2021. Si applicano le medesime modalità ivi previste. La proroga opera entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Il comma 2 dispone che agli oneri relativi si provveda ai sensi dell'articolo 77

L'articolo 6 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

L'articolo 7 al comma 1 rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane e, al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro del turismo il riparto delle relative risorse. Il comma 3 include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator tra quelli il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze. Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il comma 5 proroga e rfinanzia di 100 milioni per l'anno 2022 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere. Il comma 6 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022, si provveda ai sensi dell'articolo 77.

L'articolo 8 (*Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica*), comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti. In particolare, la disciplina viene estesa anche al 2021 e il limite di spesa posto dall'articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (45 milioni di euro per il 2021) viene elevato a 95 milioni di euro per il medesimo 2021, oltre ad essere creato un nuovo limite di spesa pari a 150 milioni per il 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i beneficiari del credito d'imposta. Il comma 2 rfinanzia di 120 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Il comma 3 individua gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, così ripartiti:

L'articolo 9 (*Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017*) differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La norma chiarisce a tale proposito che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore (26 maggio 2021) del decreto in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. Il comma 3 della disposizione differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive

della cd. *plastic tax* ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017. Il comma 5 stabilisce la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo in esame valutati in 259,3 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1 milioni per l'anno 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77 del provvedimento in esame.

L'articolo 10 (Misure di sostegno al settore sportivo) comma 1, reitera per l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020. Ai sensi del comma 2, la relativa spesa è autorizzata nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2021. I commi 3 e 4 dell'articolo 10 disciplinano l'istituzione e le modalità di riparto, per l'anno 2021, di un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro (in termini di tetto di spesa), al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19. Con i commi da 5 a 7, si prevede il rifinanziamento, per € 180 mln per l'anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I commi 8-14, al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, ampliano il perimetro soggettivo e potenziano la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, e cioè il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l'anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l'anno 2021). Oltre a definire le condizioni e le caratteristiche delle garanzie e dei contributi concessi, l'articolo proroga il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2021 in accordo con la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i. . Il comma

14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 369 milioni di euro per l'anno 2021, e ne individua le fonti di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 77.

L'articolo 11 (Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione) al comma 1, incrementa di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri, cd. Fondo legge n. 394/1981. Il comma 2, contestualmente, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, perché questo operi in modo complementare con il Fondo legge n. 394/1981 (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, lett. d) del decreto-legge n. 18/2020). L'incremento di risorse è infatti finalizzato all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo legge n. 394/1981. Sono escluse dai cofinanziamenti le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto). Il comma 3, con una novella alla citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020, interviene sulle modalità operative del Fondo promozione integrata e: riduce a regime la percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto concedibili dal 50 al 10% dei finanziamenti agevolati, disponendo che tali cofinanziamenti siano riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari secondo criteri selettivi individuati dal Comitato agevolazioni e tenuto conto delle risorse disponibili (lett. a) e lett. b)); in via transitoria, fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 15% dei finanziamenti, sempre tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni (lett. c)). Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dal dall'articolo in esame, pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Titolo II - Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese

Gli articoli da 12 a 25 riguardano interventi di proroga delle misure vigenti in materia di liquidità e l'allungamento dei termini per la restituzione dei prestiti garantiti sono orientate ad agevolare l'uscita delle imprese dalla situazione di difficoltà e ad agevolarne la capitalizzazione, anche se tali interventi sono tutti soggetti all'autorizzazione della Commissione Europea. Si tratta di uno stanziamento complessivo di circa 9 miliardi per le misure di seguito riassunte.

La moratoria sui prestiti applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria è prorogata al 31 dicembre 2021. Vengono inoltre estesi e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da Garanzia Italia di SACE. È introdotto, nell'ambito del Fondo PMI, uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a sostegno dei crediti a medio e lungo termine al fine di finanziare i progetti di ricerca, di sviluppo e i programmi di investimento delle imprese fino a 500 dipendenti. Con uno stanziamento di 2 miliardi viene previsto, nell'ambito della disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), un regime transitorio straordinario per gli aumenti di capitale fino a cinque milioni, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito di imposta compensabile per il 2021. Per i soggetti con ricavi maggiori ai cinque milioni di euro viene estesa la possibilità di utilizzare in compensazione, ed esclusivamente per l'anno in corso, il credito di imposta per gli investimenti compiuti nel medesimo anno nei beni c.d. "ex super ammortamento". Si introduce un'agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in *start-up* e PMI innovative, mentre, allo scopo di favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi, con uno stanziamento di 1,6 miliardi viene innalzato a due milioni il limite annuo dei crediti di imposta compensabili o rimborsabili.

All'articolo 12, "*Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento*", in deroga alla vigente disciplina del Fondo, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, sono introdotte le seguenti misure per le quali è disposto uno stanziamento di euro 1.000 milioni: l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni; i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti; i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo; il punto di stacco e lo spessore della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di *default* calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni. La garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 80 per cento della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti; la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti. In relazione ai

singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento. La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo. Il comma 2 dello stesso articolo 12 prevede che per l'anno in corso il Fondo di garanzia PMI sia rifinanziato per un ammontare pari a euro 1.000 milioni per le finalità elencate al precedente comma 1.

L'articolo 13, comma 1, stabilisce che la Garanzia Italia SACE, anche quella a favore delle imprese c.d. *mid-cap*, è rilasciata sino al 31 dicembre 2021 anziché sino al 30 giugno 2021. Esso inoltre estende da 6 a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla "Garanzia Italia" comprendendo anche quelli concessi alle imprese c.d. *mid-cap*. Relativamente alla "Garanzia Italia" SACE su prestiti obbligazionari, è disposta la riduzione dal 30 al 15 per cento la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata della garanzia. Infine, relativamente alla garanzia SACE sui finanziamenti alle imprese *mid-cap*, è disposta l'esclusione dell'obbligo per l'impresa beneficiaria di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni. Il comma 2 dispone la proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 della disciplina dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI. Il comma 3 precisa che le imprese c.d. *mid-cap*, sono quelle con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione europea delle micro, piccole e medie imprese. Il comma 5 per l'anno 2021 dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI per 1,86 miliardi di euro.

I commi 6 e 7 stabiliscono per l'anno 2021 l'assegnazione all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) euro 80 milioni e, nell'ambito delle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, eliminano il relativo limite fissato ad euro 15.000, mantenendo il richiamo ai limiti previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore. L'articolo 14 ("Tassazione capital gain start up innovative") prevede che le plusvalenze realizzate da persone fisiche e derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start up*, le quali sono state acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e che risultino possedute per almeno tre anni, non siano soggette a imposizione. Al comma 2 vengono esentate da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI

innovative. La condizione necessaria per fruire dell'esenzione, analogamente a quanto disposto dal primo comma precedente, è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese PMI innovative, nonché che siano state acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1°giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.

L'articolo 14, comma 3, produce specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in *start up* e PMI innovative. In particolare, sono esenti da imposizione le plusvalenze, purché realizzate da persone fisiche e derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti qualora, e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese *start up* innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. Al comma 4 è previsto l'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, la quale viene richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico. Gli oneri delle norme introdotte sono quantificati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per l'anno 2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di euro per l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, ai quali si provvede ai sensi della norma generale di copertura del provvedimento.

All'articolo 15, "Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese", è disposta l'istituzione di un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento rispetto al tradizionale prestito bancario, come l'emissione di obbligazioni, da parte di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (c.d. *mid cap*). Sempre al comma 1 viene specificato che la sezione speciale del Fondo concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2 milioni ed euro 8 milioni. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 100 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni per l'anno 2022.

L'articolo 16, "Proroga moratoria per le PMI", proroga per tutto il 2021 il termine della moratoria ex lege concessa alle micro-piccole e medie imprese (MPMI) che

autocertifichino di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID, per i finanziamenti in essere, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.

L'articolo 17 stabilisce che gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previsti dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono effettuati entro il 31 dicembre 2021.

L'articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare, le norme in esame per le procedure concorsuali ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA - già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali. Le nuove norme sulle note di credito IVA emesse a seguito di sottoposizione e procedure concorsuali, nonché quelle relative agli obblighi di registrazione, si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito al 26 maggio 2021.

All'articolo 19, comma 1, si proroga la possibilità riconosciuta alle società di cedere propri crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, trasformandoli in crediti d'imposta, fino al 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente 31 dicembre 2020) e prevede che il limite del valore nominale massimo dei crediti ceduti, stabilito in 2 miliardi, valga per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I commi 2-8 introducono le modifiche alla disciplina dell'ACE, prevedendo per i soli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, e fino a 5 milioni di euro, una valutazione del rendimento nozionale mediante l'applicazione di un coefficiente più elevato (15 per cento) rispetto a quello ordinario (1,3 per cento). Viene inoltre disposta la possibilità di fruire dell'agevolazione in via anticipata sotto forma di credito d'imposta, che può essere usato in compensazione in F24 senza limiti d'importo, oppure richiesto a rimborso o ceduto a terzi. Il comma 9 quantifica gli oneri finanziari derivanti dalle misure contenute nel presente articolo, per il periodo 2021-2033, in 3,04 miliardi complessivi, ai quali si provvede ai sensi della norma generale di copertura del provvedimento (i.e.: art. 77 del presente decreto).

L'articolo 20 prevede che anche i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni possono usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che: si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017); gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 21, "Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali", dispone l'incremento di un miliardo di euro per l'anno 2021 della dotazione del Fondo, ai fini di assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili istituito ai sensi dell'articolo 115 del DL 34/2020. Questo incremento di risorse è destinato alla Sezione del Fondo diretta ad assicurare liquidità agli enti locali, nonché alle regioni e alle province autonome, per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. Con il comma 3 vengono autorizzati gli enti locali, le regioni e le province autonome a chiedere alla Cassa depositi e prestiti (CDP) anticipazioni di liquidità qualora non siano in grado di far fronte ai pagamenti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali maturati alla data del 31 dicembre 2020. Il comma 4 specifica come le anticipazioni in questione, non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio.

Inoltre, per gli enti locali le predette anticipazioni sono concesse in deroga degli articoli 203 e 204 del TUEL mentre, per quanto concerne le regioni e le province autonome, la deroga riguarda quanto disposto all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"). L'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 a valere sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023.

L'articolo 22 innalza, per l'anno 2021, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili alla soglia di 2 milioni di euro.

All'articolo 23, "Capitalizzazione società controllate dallo Stato", è stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze rafforzi il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A.-ITA S.p.A., nonché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate sopprimendo il riferimento all'anno 2020 contenuto sia nell'articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 sia nell'articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Il Fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 24, comma 1). Il comma 2, ai fini di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, concede, per l'anno 2021, ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale.

Titolo III - Misure per la tutela della salute

L'articolo 26 dispone il nuovo termine di applicazione fino al 31 dicembre 2021 della deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive necessarie per il recupero delle liste d'attesa, con riferimento a prestazioni di ricovero ospedaliero programmabile e di specialistica ambulatoriale non erogate nel 2020 a causa dell'emergenza da COVID-19. Il comma 1 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del regime tariffario straordinario, introdotto per corrispondere alle finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica. Allo scopo, si prevede la possibilità per le Regioni e le province autonome, a partire dalla data dell'entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, di derogare ai regimi tariffari ordinari, utilizzando alcuni istituti già previsti dall'articolo 29 del DL. 104/2020 (cd. Agosto) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione (vale a dire a carattere programmabile e non urgente) e di specialistica ambulatoriale e di screening.

Il comma 2 prevede che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalità del comma 1 possono integrare le prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale tramite privato. Le regioni e le province autonome potranno rimodulare il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del "decreto agosto" stabilendo il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente, rendiconteranno alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di *budget* assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga.

Al comma 3 si prevede per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano utilizzino le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, del decreto Agosto, nonché quota parte delle economie di cui all'articolo 1, della legge n. 178/2020, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo. Il Ministero della salute monitorerà le attività effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma.

Il Ministero della salute (comma 4) entro giugno 2021 effettua per ogni regione e provincia autonoma, sulla base di una specifica relazione trasmessa dalle medesime regioni e province autonome, il monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza Covid-19; e su tale base autorizzare le regioni e le province autonome ad utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020.

I commi 5 e 6 prevedono che per l'anno 2021, il termine del 15 giugno di cui all'articolo 9 del DL n. 44, è differito al 10 luglio e, conseguentemente, il termine del 15 luglio è differito al 10 agosto; e che alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

L'articolo 27 intende assicurare la presa in carico, omogenea su tutto il territorio nazionale e mediante un programma di monitoraggio biennale dedicato, delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato. La presa in carico assicura un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia.

Al comma 1 si prevede un programma di monitoraggio dedicato alle persone colpite da Covid 19, tale da assicurare un'attività di monitoraggio clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia

presentata. Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, senza la compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 prevede l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 garantita nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19; ed infine con la frequenza massima stabilita nella tabella A, variabile in funzione dell'evoluzione o dell'indicazione clinica.

I commi 3 e 4 dispongono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivino i programmi di monitoraggio previsti dal comma 1, per la presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A; e in considerazione dell'esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia COVID-19, al fine di migliorare la risposta del sistema sanitario nazionale, la realizzazione da parte del Ministero della Salute di studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, il comma 5 prevede per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, per l'anno 2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro 4.441.000. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella B che costituisce parte integrante del decreto.

L'articolo 28 (Iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di salute e clima) al comma 1 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.

Il comma 2 specifica le iniziative finalizzate del Fondo, che sono: la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali; il sostegno all'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle

banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

L'articolo 29 sancisce la possibilità del riconoscimento - da parte delle regioni e delle province autonome - di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nell'ambito di uno stanziamento pari complessivamente a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022. Il comma 1 prevede il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti *standard* entro e non oltre il 31 dicembre 2022, un contributo da stabilirsi con provvedimento regionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 2.

Il comma 2 prevede gli importi di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 3 infine prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di assistenza, il cronoprogramma di cui al comma 1 della legge 191/2009. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 è subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al primo periodo e alla relativa positiva attuazione.

All'articolo 30 sono stabilite le misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico. I commi da 1 a 3 prevedono delle autorizzazioni di spesa che rispettivamente sono: Comma 1: l'autorizzazione di spesa pari a 63.249.247 euro per l'anno 2021, per sostenere lo sviluppo della Sanità militare, anche attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina nazionale. comma 2: Autorizzazione di spesa pari a 16.500.000 euro, per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. comma 3: autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per il 2021 per il Servizio sanitario della Guardia di finanza.

I commi da 4 a 6 prevedono le corresponsioni dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego per il personale militare e delle Forze armate impegnato sia nelle operazioni logistiche di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini; che di contrasto all'emergenza Covid 19. Nello specifico il Comma 4 prevede per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 6.502.918; il comma 5 invece prevede l'autorizzazione per la spesa complessiva di euro 1.122.835; ed infine il comma 6 prevede infine i compensi accessori di cui ai commi 4 e 5.

Il comma 7 stabilisce la possibilità, per i posti eventualmente non coperti con il concorso di cui al comma 1, di bandire nell'anno 2021 un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalità di cui al comma 3.

Il comma 8 prevede l'introduzione dell'articolo 5 bis che sancisce che i medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, possano svolgere l'attività di medicina generale.

All'articolo 31 si trovano disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e di farmaci attraverso la previsione di un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti.

L'articolo 31 al comma 1 sancisce che alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Al comma 2 si prevede che ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata e tale credito non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Al comma 3 viene stabilito che il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione

europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco del Ministero della Salute

Il comma 4 sancisce che il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.

Il comma 6 definisce la nuova denominazione della fondazione *Enea Tech* in "*Enea Biomedical Tech*" la fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. Il comma 9 determina gli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023, 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 27,7 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

L'articolo 32 introduce per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Il comma 1 prevede, al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 definisce le spese rientranti nel credito d'imposta dettagliate dall'articolo suddetto. Il comma 3 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il credito d'imposta altresì non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 4 determina con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

L'articolo 33 intende rispondere, con due linee di intervento, agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini e adolescenti attraverso il reclutamento straordinario di psicologi diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini, in particolare dei minori, nonché degli operatori sanitari. Per il 2021, la spesa complessiva per le due linee di intervento è pari a 27,932 milioni di euro.

Il comma 1 prevede un intervento organico strutturale a regime, al fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.

Il comma 2 determina la dotazione finanziaria autorizzata, per l'anno 2021, di 8 milioni di euro. Pertanto, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 3 stabilisce che al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale.

Il comma 4 specifica che, gli psicologi di cui al comma 3, svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito dei servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto un compenso lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

Il comma 5 definisce, per le finalità di cui al comma 3 per l'anno 2021, la spesa complessiva di 19.932.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021, e al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 34 determina una serie di disposizioni urgenti per la gestione dell'emergenza COVID-19; con i commi da 1 a 3 che autorizzano per l'anno 2021 la spesa di 1.650 milioni di euro per interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, condizionata alla sua previa richiesta motivata.

Il comma 4 definisce per l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue, la spesa complessiva di euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000, per l'anno 2021, ed euro 3.300.000, per l'anno 2022. Il comma 5 altresì predispone che le attività di sorveglianza di cui al comma 4 sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

I commi 7 e 8 modificano delle disposizioni degli articoli 1 della legge 178/2020 e l'articolo 3 bis della legge 29/2021.

Titolo IV - Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

Articolo 36 – Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza. Vengono prorogati gli effetti di quanto previsto nel primo “decreto sostegni” circa la corresponsione del reddito di emergenza (REM) nell'anno 2021. Oltre alle 3 quote mensili già riconosciute nel decreto-legge n. 41/2021, verranno corrisposte a domanda degli interessati (da presentare entro il 31 luglio, ma la concreta attuazione del provvedimento passerà attraverso apposite istruzioni operative INPS) ulteriori 4 quote da giugno a settembre 2021 ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si ricorda che il reddito di emergenza ammonta a una quota minima di 400 euro da moltiplicare per la scala di equivalenza in base di componenti del nucleo familiare. I requisiti rimangono invariati, tranne quello relativo al valore del reddito familiare che andrà riferito al mese di aprile 2021. Lo stanziamento di spesa ammonta ad 884,4 milioni di euro per l'anno 2021. per averne certezza dato che spesso l'istituto ha prorogato i termini, anche per il ritardo nell'emanazione delle istruzioni. La nuova norma non proroga il REM per i disoccupati che hanno terminato la Naspi, come previsto nel Sostegni 1, ma il successivo art. 38 ha eliminato la progressiva riduzione dell'Indennità di disoccupazione nei mesi successivi al 4° fino alla fine del 2021.

Articolo 37 – Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità. I professionisti iscritti alle casse private che percepiscono qualsiasi prestazione di natura previdenziale equivalente all'assegno ordinario di invalidità (anche da enti previdenziali privati) vengono inclusi fra i destinatari del "reddito di ultima istanza" a suo tempo introdotto dall'art. 44 del Decreto Cura Italia in favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti che avessero subito elevate contrazioni di reddito nel 2020 a causa dell'emergenza Covid. Il limite di spesa complessivo previsto è pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021. La domanda da parte degli interessati potrà essere presentata entro il 31 luglio 2021.

Articolo 38 – Disposizioni in materia di NASPI. Al fine di sostenere economicamente i percettori dell'indennità di disoccupazione nella fase post emergenza COVID-19, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione della norma – contenuta nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che prevede la decurtazione del sussidio NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di godimento dell'indennità). L'onere previsto a carico della finanza pubblica è pari a 327,2 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 39 – Disposizioni in materia di contratto di espansione. Il contratto di espansione (istituto che le imprese possono attivare, in accordo con le organizzazioni sindacali per supportare procedure di riorganizzazione e modifica dei processi aziendali) di cui all'art. 41, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148/2015 viene esteso alle aziende con 100 unità lavorative in organico, senza distinzioni tra accordi che prevedono il prepensionamento dei lavoratori e altri che istituiscano riduzioni dell'orario di lavoro. Viene reso così accessibile lo strumento anche a una vasta platea di imprese di dimensioni medio-piccole. In precedenza, la legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) aveva già ridotto da 1.000 a 500 unità di personale la soglia dimensionale delle imprese destinatarie, ai fini dell'avvio di percorsi di riorganizzazione e reindustrializzazione, mentre per l'anticipo pensionistico fino a 5 anni la soglia fissata era ancora più bassa (250 unità). L'obiettivo è quello di favorire la diffusione capillare di una norma sin qui poco applicata. Gli oneri previsti sono pari a 101,7 milioni di euro per il 2021, 225,5 milioni di euro per il 2022, 50,5 milioni di euro per il 2023.

Articolo 40 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale. Ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza da Covid-19 è riconosciuta la possibilità (in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale

di cui al d. lgs. n. 148/2015 e previa stipula di accordi sindacali aziendali) di presentare domanda di CIGS straordinaria in deroga, per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e il 31 dicembre 2021. Inoltre, i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria non devono versare il contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021. Le medesime imprese non possono effettuare licenziamenti collettivi per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Nello stesso tempo sono sospese le procedure di licenziamento pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, tranne i casi in cui il personale interessato, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Analogo divieto vale, nel medesimo periodo, per i casi di giustificato motivo oggettivo, con sospensione anche delle procedure in corso. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza prosecuzione, anche parziale, dell'attività, nel caso di fallimento oppure nei casi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Articolo 41 - Contratto di rioccupazione. Con valenza di eccezionalità viene introdotta dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 una nuova tipologia assunzionale, denominata "contratto di rioccupazione", con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione. I datori di lavoro privati - esclusi il settore agricolo e il lavoro domestico - potranno in tal modo beneficiare per un massimo di 6 mesi dell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico (tranne premi e contributi dovuti INAIL) entro un limite massimo di 6.000 euro su base annua, purché nei 6 mesi precedenti l'assunzione non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Inoltre, per assumere con tale nuovo strumento i datori di lavoro dovranno definire con il consenso del lavoratore un progetto individuale di inserimento di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto

lavorativo. La spesa complessiva prevista a causa delle minori entrate contributive è quantificata 163,7 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 42 – Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo. Il provvedimento, che fissa un'indennità ulteriore una tantum di 1.600 euro, è rivolto ai lavoratori già beneficiari della precedente indennità prevista dal decreto sostegni. In particolare, si tratta di lavoratori stagionali a termine e in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti. La fruizione del bonus è subordinata alla cessazione non volontaria del rapporto di lavoro per i dipendenti, ovvero alla conclusione o riduzione dell'attività nel caso di lavoratori autonomi. Il periodo di riferimento è quello compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame.

Articolo 43 – Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio. Per le imprese del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali entro il 31.12.2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 (esclusi premi e contributi INAIL). Le stesse imprese non potranno effettuare licenziamenti fino al 31 dicembre 2021, pena la revoca dell'esonero contributivo con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale. La spesa prevista per minori entrate contributive è valutata pari a 770 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 44 – Indennità per i collaboratori sportivi. Si prevede un'indennità per i collaboratori sportivi erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità, non concorre alla formazione del reddito, viene erogata ai suddetti destinatari che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza Covid, purché non percepiscano altro reddito da lavoro, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza o altre prestazioni collegate all'emergenza Covid. I lavoratori interessati dovranno autocertificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'erogazione delle indennità. Al riguardo, saranno considerati cessati a causa

dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

Articolo 45 – Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione. La CIGS viene prorogata di 6 mesi, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e fino al 31 dicembre 2021 (previo ulteriore accordo da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata), per le aziende che rivestano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora siano interessate da processi di cessazione aziendale il cui completamento presenti caratteri di particolare complessità. Viene inoltre incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo sociale per occupazione e formazione.

Articolo 46 – Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato. Per l'anno 2021 è autorizzata una spesa di 70 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, in relazione all'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro previsto nel decreto-legge n. 4 del 2019. Con riferimento all'Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro, si prevede la nomina entro 60 giorni di un commissario straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro. A seguito di tale nomina, il presidente, il direttore generale ed il consiglio di amministrazione dell'Anpal in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge decadono automaticamente. Il presidente dell'Anpal decade altresì dalla carica di amministratore unico di Anpal Servizi e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società.

Articolo 47 – Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. La scadenza dei versamenti dei contributi previdenziali da parte dei soggetti in parola è differita al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Articolo 48 – Piano nazionale per le Scuole dei mestieri. Sono stanziati 20 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti. Il nuovo fondo prende il nome di "Scuole dei mestieri" nell'ambito

dei settori di specializzazione industriale del territorio, da istituire a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro 60 giorni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individuerà i criteri e le modalità di applicazione e di utilizzo della misura.

Articolo 49 – Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri. L'articolo in esame punta a rendere finalmente operativo il Bonus frontalieri già inserito nella legge di conversione del Decreto Rilancio approvata lo scorso luglio, ma mai applicato per la mancanza del decreto attuativo. Il bonus riguarda i cittadini residenti in Italia che dal 23 febbraio 2020 hanno interrotto un rapporto di lavoro al di fuori dei confini nazionali a causa dell'emergenza Covid. La spesa di 6 milioni di euro, a suo tempo autorizzata, viene ora spostata dal 2020 al 2021.

Articolo 50 – Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Regioni e province autonome possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, con l'obiettivo di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro. La spesa complessiva autorizzata è di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 euro a decorrere dall'anno 2022, con analogo corrispondente incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Titolo V - Enti territoriali

Agli Enti territoriali sono dedicati gli articoli 51 – 57, con stanziamenti per circa 2.377,50 milioni di euro complessivi per il periodo 2021-2025.

L'articolo 51 (*disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale*) dispone interventi per 450 milioni di euro, interamente gravanti sull'esercizio 2021, integrativi delle risorse da ultimo introdotte dall'art. 29 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (per 800 milioni).

Anche il nuovo stanziamento è destinato ai servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli "effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi" (articolo 29, comma 3, del citato decreto-legge n. 41/2021).

Si tratta di una misura che remunera il servizio di trasporto passeggeri su strada da parte degli operatori economici di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 (*disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*), nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi. La condizione posta dalla norma è la "imposizione" di obblighi di servizio, anche attraverso convenzioni. Va rilevato che il dieci per cento (45 milioni) dello stanziamento complessivo potrà essere corrisposto a titolo di "contributo" sia alle imprese appena citate e sia alle aziende di trasporto pubblico regionale e locale, a compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti e sistemi di sanificazione.

A valere sull'importo complessivo, una quota pari a 50 milioni è destinata in favore di imprese e pubbliche amministrazioni che provvedano, entro il 31 agosto 2021, previa nomina del *mobility manager* scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, incluse iniziative di *piedibus*, di *car-pooling*, di *car-sharing*, di *bike-pooling* e di *bike-sharing*. L'articolo 52 (*Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni*) istituisce un nuovo fondo *ad hoc* di 500 milioni per l'anno 2021 (finanziato in gran parte con ricorso all'indebitamento ai sensi dell'art. 77, comma 10, lettera h) del decreto in esame) alla copertura dei maggiori disavanzi degli enti locali registrati al 31 dicembre 2019, rispetto all'anno precedente, conseguenti alla ricostituzione obbligatoria del fondo anticipazioni di liquidità (cui si riferisce specificatamente l'articolo 56 del decreto in esame). La norma, dunque, opera nella presunzione che il maggior disavanzo del 2019 sia interamente riconducibile all'emergenza Covid-19. Il riparto del fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla conversione del decreto-legge all'esame.

Inoltre, gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità vedono prorogati i termini di deliberazione del Rendiconto di gestione 2020 e del Bilancio di previsione 2021-2023, entrambi al 21 luglio 2021.

Tali interventi sono correlati a quelli disposti nell'articolo 56 citato con riferimento al *fondo anticipazione di liquidità* nel disposto dell'articolo 56 (*Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome*). La disposizione ricalca fedelmente quanto già disposto nell'articolo 33 del decreto-legge n. 137/2020, che ha consentito per l'anno 2020 alle sole "Regioni a statuto speciale" di utilizzare le quote accantonate e vincolate

del risultato di amministrazione, senza operare la “nettizzazione” del fondo anticipazione di liquidità.

L’articolo all’esame dispone per il 2021 la medesima autorizzazione in favore delle “Regioni e Province autonome” in disavanzo di amministrazione.

Queste disposizioni introducono una deroga a quanto disposto dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone la utilizzabilità delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità.

La portata finanziaria della deroga è dunque molto ampia e impegna per 641 milioni nel periodo 2021-2025.

Al riguardo giova richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6, decreto-legge n. 78/2015 come convertito), e ciò nella misura in cui le disposizioni all’esame possano determinare una attenuazione del risultato di amministrazione, aumentando conseguentemente la capacità di spesa delle Regioni che resta soggetta ai limiti di cui all’art. 119, comma 6 della Costituzione. L’articolo 53 (*Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche*) prevede interventi rivolti alla platea dei 7.904 Comuni italiani impegnando lo specifico fondo dotato di 500 milioni, da ripartire entro 30 giorni dalla conversione del decreto-legge. Ancorché la norma preveda criteri di erogazione diversificata in ragione dei livelli demografici e reddituali medi, tuttavia i benefici risultano piuttosto “polverizzati” (fino al valore minimo di 600 euro per Comune).

Gli articoli 54 (Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano) e 55 (Riparto del contributo di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) dispongono per le Autonomie speciali poste compensative degli oneri vigenti ascrivibili al “*concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione*” (articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s. m.).

Titolo VI - Giovani, scuola e ricerca

Il titolo VI contiene interventi in favore dei giovani, in particolare misure specifiche che incidono sull’acquisto della casa di abitazione, sul sistema scolastico e sulla ricerca. Complessivamente sono destinate risorse per 1,4 miliardi di euro per i giovani, il sistema scolastico e la ricerca di base.

Le norme più rilevanti riguardano, ai fini dell'incentivazione all'acquisto della prima casa (art. 64), l'ampliamento della platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali (esenzione dell'imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), con un ISEE fino a 40.000 euro, il potenziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto per la prima casa (cd. Fondo Gasparrini) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all'80 per cento.

Per il sistema scolastico si segnala lo stanziamento di risorse per l'acquisto di beni e servizi finalizzati a contenere il rischio epidemiologico in vista dell'anno scolastico 2021-22 (art. 58, comma 4) per l'adeguamento degli spazi e delle aule e per potenziare i centri estivi diurni, nonché la disposizione che anticipa il concorso ordinario per le discipline in cui c'è più carenza di insegnanti.

Per la ricerca, la novità più importante riguarda l'istituzione di un apposito fondo finalizzato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, il "Fondo italiano per la scienza", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 (art. 61). L'assegnazione delle risorse avviene attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello *European Research Council* (ERC). Inoltre, si prevede un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Il beneficiario dell'aiuto dovrà impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.

Di seguito una sintesi degli articoli che compongono il titolo VI.

L'articolo 58, rubricato "Misure urgenti per la scuola", al **comma 1**, demanda al potere di ordinanza del Ministro dell'istruzione l'avvio ordinato dell'anno scolastico 2021/2022. A tal fine, dispone che, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere dettate misure rivolte agli obiettivi specificamente previsti nelle lett. a), b), c), d).

In particolare:

- a) le ordinanze individuano la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche al fine di tenere conto delle misure di recupero degli apprendimenti;
- b) le ordinanze possono anche semplificare gli aspetti procedurali delle operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria e di immissione in ruolo del personale scolastico e le attività ad esse connesse.

La sequenza delle operazioni di immissione in ruolo e successive attività di utilizzazione ed assegnazione provvisoria potranno richiedere l'adattamento del relativo calendario. Pertanto, il termine di conclusione delle operazioni di avvio dell'anno, previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 potrà essere adeguato. In particolare, le norme da ultimo citate prevedono, che *“le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali”* e che, *“decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali”* e, in subordine, alle graduatorie di istituto.

c) Le ordinanze definiscono la possibilità di articolare attività di rafforzamento degli apprendimenti dell'anno scolastico 2020/2021, nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni;

d) le ordinanze definiscono, infine, misure specifiche per studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente della didattica a distanza.

Il comma 2 contiene una serie di misure urgenti per la conclusione dell'anno scolastico in corso e per l'avvio del prossimo.

In particolare, la lettera a), abroga l'articolo 3-bis decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, relativo alla riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, che doveva essere operata attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione alla funzione dirigenziale

tecnica. La finalità è quella di avviare il bando di concorso senza dover attendere la riorganizzazione.

La lettera b), al fine di velocizzare le operazioni di avvio dell'anno scolastico, dispone la disapplicazione, con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, della disciplina contenuta agli artt. da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativa alla procedura di chiamata per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente, nonché della disciplina contenuta all'articolo 32-ter, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativa alla procedura finalizzata alla copertura dei posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo.

La lettera c) apporta modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 giugno 2020, n. 41. In particolare, intervenendo sull'articolo 2-ter, estende anche all'anno scolastico

2021/2022 la possibilità, in via straordinaria e qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi

incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, di prevedere incarichi

temporanei presso le scuole dell'infanzia paritarie comunali attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo.

La lettera d) proroga fino al 31 agosto 2021 la deroga ai termini ordinari entro i quali il Consiglio superiore

della pubblica istruzione deve rendere il proprio parere, limitandoli a 7 giorni decorrenti dalla richiesta del Ministro dell'istruzione. Si segnala al riguardo che, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 233/1999, il CSPI formula proposte ed esprime pareri obbligatori: a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; b) sulle direttive del Ministro dell'istruzione, in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio; d) sull'organizzazione generale dell'istruzione. Il Consiglio si pronuncia, inoltre, sulle materie che il

Ministro ritenga di sottoporgli. Può esprimere altresì, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuovere indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

La lettera e), replicando quanto già disposto per il precedente anno dall'articolo 91 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede la validità dell'anno scolastico o formativo 2020/2021 anche in assenza del numero minimo di ore previsto dalla normativa vigente per i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e l'attribuzione delle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei, anche nel caso di una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte.

La lettera f), intervenendo sull'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sull'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riduce il vincolo di permanenza sulla sede di prima assegnazione dei docenti neoassunti a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021 da cinque a tre anni, e da quattro a due anni per i docenti che abbiano ottenuto l'accesso al ruolo dopo la valutazione positiva. La disciplina, con le modifiche disposte, si applica in ogni ordine e grado di scuola. Inoltre, si prevede che nel corso della carriera lavorativa del docente, lo stesso possa presentare domanda di mobilità non prima di tre anni rispetto al trasferimento precedente, qualora questo sia avvenuto all'interno di una sede della provincia richiesta. Tale norma, volta a favorire la continuità didattica, si applica a decorrere dalla mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023 per non incidere sulle procedure in corso.

La lettera g) proroga al 1° settembre 2021 il termine, attualmente fissato al 1° marzo 2021, a decorrere dal

quale procedere all'immissione in ruolo del personale delle società dei servizi di pulizie esternalizzati, destinatario della procedura di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

La lettera h), intervenendo sull'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, proroga al 31 agosto 2022 la scadenza della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione (già prorogata al 31 agosto 2021) e rimette ad un'ordinanza del Ministro dell'istruzione le modalità per le elezioni della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in

sicurezza. Dispone, infine, che i componenti così eletti decadano unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina.

La lettera i) interviene sulla scuola europea di Brindisi di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 243 del 2016. Con l'introduzione del comma 1-bis si prevede che con decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'unificazione dei due cicli di istruzione presso una sola istituzione scolastica ed a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede, alla lettera a), la possibilità da parte degli enti locali di provvedere all'affitto o noleggio

di strutture temporanee utilizzando le risorse già assegnate agli enti locali beneficiari ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l'anno scolastico 2020-2021 e fino al 31 dicembre 2021.

La norma prevede, altresì, alla lettera b), lo stanziamento di ulteriori 70 milioni per far fronte alle spese di affitto per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022 da trasferire e rendicontare agli enti locali entro il 31 dicembre 2021.

Il comma 4 istituisce un apposito fondo destinato a finanziare le misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche, il quale, rispetto a quello istituito dall'articolo 235, decreto-legge n. 34/2020, vede il suo ambito di applicazione esteso all'anno scolastico 2021/2022.

Il comma 5 prevede l'erogazione di un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2021 in favore

delle scuole primarie e secondarie paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali).

L'articolo 59, rubricato *"Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente"*, prevede disposizioni di necessità e urgenza relative al reclutamento del personale scolastico. I commi da 1 a 9 introducono una procedura concorsuale straordinaria che consenta di avere docenti abilitati e specializzati già dal 1° settembre 2021 sui posti vacanti e disponibili dopo aver effettuato le assunzioni dalle graduatorie vigenti. Dal comma 10 si prevedono modalità semplificate di svolgimento delle procedure concorsuali per il personale scolastico analogamente a quanto disposto dal decreto-legge n. 44 del 2021, all'articolo 10, per il personale di tutta la pubblica amministrazione. Si prevede, inoltre, per

determinate classi di concorso ricomprese nell'ambito delle materie STEM, una specifica accelerazione del concorso ordinario diretta a consentire l'immissione in ruolo dei docenti in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico prossimo.

L'articolo 60, rubricato *“Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca, nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina”*, al comma 1, dedicato alle misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca, istituisce un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro, finalizzato a rafforzare le azioni, di competenza statale, in materia di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti della formazione superiore i quali, per effetto degli oggettivi disagi determinati dalla crisi pandemica, necessitano di interventi mirati per il recupero, ovvero per il primo inserimento, nei corsi della formazione superiore. La determinazione dei criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse a tal fine stanziato è rimessa all'adozione, entro 30 giorni, di apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca, ai fini del riparto delle risorse tra le università, anche non statali legalmente riconosciute, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

I commi 2-4 recano disposizioni urgenti in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in

Medicina, volte alla loro semplificazione anche per quanto riguarda i requisiti di accesso.

L'articolo 61, denominato *“Fondo italiano per la scienza”*, come anticipato in premessa, istituisce un apposito fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, volto a promuovere il finanziamento di progetti di ricerca di base e fondamentale in favore dei ricercatori, secondo modalità consolidate a livello europeo, che si concretizzino in procedure competitive sul modello affine a quello dell' *European Research Council* (ERC), con particolare riferimento alle tipologie *Starting Grant* ed *Advanced Grant*. Sulla base dei suddetti criteri saranno assegnate le risorse, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Secondo le previsioni del Governo, la misura costituisce un incentivo al rientro dei ricercatori italiani impegnati all'estero.

L'articolo 62, rubricato *“Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino”*, modifica la disposizione introdotta dal decreto-legge rilancio (articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), che ha costituito

un Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino. In particolare, la modifica individua gli ambiti di attività del costituendo Centro in coerenza con la Comunicazione 2014/C198/01 della Commissione europea, recante "Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione" e con l'articolo 26 del Regolamento UE 651/2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria).

Contestualmente, identifica il Politecnico di Torino, destinatario di risorse pubbliche di fonte regionale e della locale Camera di Commercio finalizzate al medesimo obiettivo, quale soggetto responsabile della realizzazione del Centro, che dovrà essere incardinato presso il medesimo Politecnico, stabilendo inoltre i termini di presentazione del progetto da sottoporre alla valutazione del Ministero dello Sviluppo economico. Infine, per garantire l'effettiva ed efficace attuazione della norma e l'utilizzo delle risorse già stanziato, è stato modificato il periodo temporale aggiornando la decorrenza all'anno in corso e prevedendo un finanziamento a regime.

L'articolo 63, recante "Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa", ai commi 1-4, prevede il finanziamento dei centri estivi e delle opportunità educative rivolte ai minori per l'anno 2021. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia è destinata al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Gli interventi possono essere attuati nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Per le finalità sopra illustrate, il Fondo per le politiche della famiglia è incrementato, per il 2021, di 135 milioni di euro.

I criteri di riparto delle risorse ai Comuni (tenuto conto della popolazione minorenni come risultante dai dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente), nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati, e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento, sono stabilite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata (comma 2). Alla erogazione delle risorse ai Comuni, sulla base dei criteri stabiliti, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero

dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021 (comma 3).

I commi 5-7 disciplinano le misure per il contrasto alla povertà educativa. Il comma 5 proroga per l'anno 2022 l'operatività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il comma 6 prevede il rifinanziamento del credito riconosciuto alle Fondazioni di origine bancaria per i versamenti effettuati dalle stesse Fondazioni al citato Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e incrementa la misura del credito d'imposta nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 e di 55 milioni di euro nell'anno 2022.

Il comma 7 prevede il rifinanziamento nella misura di 60 milioni di euro nel 2022 del credito d'imposta spettante alle Fondazioni di origine bancaria per la promozione del "welfare di comunità".

L'articolo 64, come indicato in premessa, reca *Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile*, al comma 1, proroga il cd. Fondo Gasparrini. La disposizione è finalizzata ad estendere temporalmente fino al 31 dicembre 2021 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, previste originariamente dall'articolo 54 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Cura Italia"), per la sola durata di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

A causa del perdurare dell'emergenza da COVID-19 la norma conferma l'estensione, fino al 31 dicembre 2021, delle agevolazioni in parola ad una platea di soggetti più vasta rispetto a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo predetto, sul presupposto della permanenza, in capo ad essi, delle difficoltà economiche originate dai provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della diffusione del virus.

I commi 2-5 sono volti a potenziare il Fondo Garanzia prima casa. l'intervento normativo in questione si innesta su una misura già esistente, istituita e disciplinata dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che finora ha previsto il rilascio della garanzia del Fondo prima casa sul mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'abitazione principale, nella misura massima del 50% della quota capitale del medesimo, che è configurata come

misura di sostegno per finanziare l'acquisto della prima casa e che pertanto ha come proprio beneficiario l'acquirente della prima casa mutuatario.

L'intervento si pone in linea con la logica ed il meccanismo operativo della misura già in vigore, potenziandone l'operatività per le categorie prioritarie. Il comma 2, in particolare, estende l'accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa anche ai giovani di età inferiore ai trentasei anni. Al comma 3 si prevede che per le richieste, che possono essere presentate a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto-legge, affinché le banche adeguino la contrattualistica ed il gestore la modulistica alle nuove disposizioni dello stesso, e fino al 30 giugno 2022, la percentuale di copertura della garanzia del Fondo sia elevata fino alla misura massima dell'80% della quota capitale ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l'80% il limite di finanziabilità dell'operazione, inteso come il rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori.

La finalità della previsione di cui al comma 3 è quella di rafforzare l'agevolazione per i mutuatari, che hanno

un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, al fine di fronteggiare il perdurante impatto economico-sociale dell'emergenza da COVID-19.

Conseguentemente, per l'operatività delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, al comma 4 è previsto il rifinanziamento, per gli anni 2021 e 2022, della dotazione del Fondo, da ultimo rifinanziato per il solo anno 2020 dall'articolo 31 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

I commi 6-11 introducono agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione da parte di giovani. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani, si prevedono agevolazioni in materia di imposte indirette per l'acquisto della "prima casa di abitazione" da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato.

In particolare, il comma 6 esonera i giovani acquirenti della prima casa di abitazione che abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

L'agevolazione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1

(Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, di cui alla nota II bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Il comma 7 introduce una agevolazione per le ipotesi in cui il giovane acquirente, per il quale ricorrono le medesime condizioni e requisiti per l'acquisto della casa di abitazione di cui al precedente comma 6, sia tenuto a corrispondere l'imposta sul valore aggiunto, ipotesi che si verifica nel caso in cui non trovi applicazione il regime di esenzione dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 8-bis del DPR n. 633 del 1972. Non essendo possibile estendere l'ambito dell'esenzione IVA, in considerazione dei vincoli derivanti dalla direttiva 2006/112/CE, la norma riconosce al giovane acquirente un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto o utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 8 completa il quadro delle agevolazioni, prevedendo l'esenzione dall'imposta sui finanziamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, fissata in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto. L'agevolazione riguarda i finanziamenti relativi agli immobili abitativi agevolati ai sensi del comma 6 dell'articolo 64 in esame.

Il comma 9 limita temporalmente le agevolazioni previste dai commi 6, 7 e 8, stabilendo che le stesse si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2022.

Il comma 10 prevede che, in caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I commi 12-14 introducono misure in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile. Si prevede un incremento di 30 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili, al fine di finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni. La definizione dei criteri di riparto delle risorse e delle modalità di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalle autonomie locali è rimessa ad un decreto del Ministro per le politiche giovanili, d'intesa con la Conferenza unificata.

Titolo VII - Cultura

Gli articoli 65-67 del decreto in esame fanno riferimento al Titolo VII (Cultura), che permette di offrire un aiuto economico ai lavoratori dello spettacolo, agli autori, ai musei statali e ai settori di teatro, cinema e audiovisivo. Si prevede l'assegnazione di ulteriori 1.600 euro ai lavoratori dello spettacolo (sono 43.000 quelli finora interessati dagli indennizzi erogati per i professionisti danneggiati dalle misure di contenimento della pandemia). A beneficiare di queste risorse, oltre agli artisti ed alle maestranze con almeno sette giornate lavorative e un reddito inferiore ai 35.000 euro, saranno anche coloro che, con almeno trenta giornate lavorative, abbiano un reddito inferiore ai 75.000 euro. 210 milioni di euro andranno poi a incrementare i fondi di emergenza esistenti, così ripartiti: 20 milioni di euro ai musei statali; 45 milioni di euro al fondo di parte corrente; 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale del fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo; 20 milioni di euro al fondo per il sostegno delle imprese e delle istituzioni culturali. Un'ulteriore misura di sostegno riguarda gli artisti, con la modifica della ripartizione del compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio, al fine di snellire il meccanismo di corresponsione della quota di compenso destinata ad autori, interpreti o esecutori. Maggiori riconoscimenti economici andranno anche agli autori di soggetto, sceneggiatura, musica ed ai registi (a questa categoria viene destinata una quota dei contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive, attraverso il riconoscimento di un contributo

sinora destinato esclusivamente alle imprese cinematografiche e audiovisive). L'ultima misura, infine, riguarda i circhi e lo spettacolo viaggiante, esentati dal pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche (la TOSAP) fino al 31 agosto 2021; ai Comuni, proprio per il mancato incasso di questa tassa, vengono corrisposti 8 milioni di euro. Di seguito, una più dettagliata analisi dei singoli articoli:

L'articolo 65 (*Misure urgenti per la cultura*), comma 1, incrementa, per l'anno 2021, di € 47,85 mln per la parte corrente e di € 120 mln per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. Una quota dell'incremento del fondo di parte corrente è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nel settore dello spettacolo. Il comma 2 incrementa di € 20 mln il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma 3 incrementa di € 20 mln le risorse destinate al funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Il comma 4 modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi. Nel dettaglio si prevede che la SIAE (fermo restando il riparto, al netto delle spese, del 50% del compenso per copia privata per apparecchi e supporti di registrazione audio ad essa corrisposto agli autori e loro aventi causa), ripartisca (sempre al netto delle spese) il restante 50%, in parti uguali, tra i produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore²³², di cui al d.lgs. 35/2017²³³. Il comma 5 riserva quota parte dei contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive, dovuti, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ai registi e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica; si intende così valorizzare il principio di partecipazione degli autori al successo delle opere. Nel comma 6 si esonerano dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 i soggetti che esercitano le attività di

circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Il comma 7 prevede invece l'istituzione di un fondo destinato al ristoro dei Comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri. Si prevede l'esonero dal pagamento dei canoni dovuti in relazione alla titolarità di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, per lo svolgimento di tali attività. Il comma 7 istituisce inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,65 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a provvedere al ristoro dei Comuni, in vista delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in esame. Il decreto è comunque adottato al ricorrere della condizione prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Tale disposizione prevede che quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno (Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel caso in esame), il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata. Il comma 8 dell'art. 65 sopprime il limite massimo di finanziamento, pari a € 20 mln, attribuibile a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021; l'eliminazione di tale vincolo consentirà un utilizzo delle risorse in maniera effettivamente corrispondente ai piani di risanamento presentati da ciascuna fondazione e al suo più efficace rilancio. Infine, il comma 9 incrementa di € 70 mln le risorse per l'assegnazione della c.d. Card cultura – introdotta per la prima volta nel 2016 – ai giovani che compiono 18 anni nel 2021. Il comma 10 reca la copertura degli oneri.

L'articolo 66 (*Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo*) introduce alcune disposizioni in materia di previdenza ed assistenza nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento a: indennità di malattia (commi 1 e 2): la disposizione modifica il requisito attualmente previsto per l'accesso all'indennità economica di malattia da parte dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. I 100 contributi giornalieri versati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso vengono ridotti a 40. Si provvede a modificare

il parametro per il calcolo della misura dell'indennità previsto dall'articolo 13 del decreto del Capo provvisorio; importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (comma 3); innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento per il calcolo delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (commi 4 e 5); tutela e sostegno della genitorialità (comma 6): viene modificato il criterio riguardante il calcolo dell'indennità di maternità, applicabile anche per il trattamento economico del congedo di paternità, nonché di quello relativo al congedo parentale; assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo - ALAS (commi 7-16); adeguamento all'elenco delle categorie professionali (commi 19-21).

L'articolo 67 (*Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari*), nei commi da 1 a 6, riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni ed in quelli con un solo punto vendita di giornali, un credito d'imposta fino al 30 % della spese sostenute nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, risultanti da apposita attestazione. Il credito d'imposta è concesso entro il tetto di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'autorizzazione della Commissione europea. Il comma 7 stabilisce che, per l'anno 2021, l'IVA relativa al commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfaitizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria). I commi da 10 a 13 estendono agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d'imposta previsto per il biennio 2021-2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici. Con le norme in esame tale regime speciale di credito d'imposta viene esteso investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 - 2022, ripristinando così il parallelismo tra settore stampa e settore radiotelevisivo caratterizzava in origine la misura agevolativa.

Titolo VIII - Agricoltura e trasporti

Le misure relative al settore riguardano in sintesi: per l'indennità operai lo stanziamento è di 448 milioni; per l'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro e lavoratori autonomi delle aziende agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra lo stanziamento è di 72,5 milioni di euro; per il sostegno alla zootecnia mediante l'incremento al 9,5% delle percentuali di compensazione Iva applicabili alle cessioni di bovini e suini vivi sono previsti 27,5 milioni di euro.

L'articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo. Esso innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne - a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). Esso interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15). Detto comma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 69 (*Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca*), commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità una tantum pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ai commi 6 e 7, la citata disposizione riconosce un'indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

Il successivo articolo 70 (*Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo*) riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. Tale esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e il beneficio è autorizzato nel limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'articolo seguente (*Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche*) prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate e brinate verificatesi ad aprile 2021 di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che viene rifinanziato di 105 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 72 prevede l'assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. (comma 1). Per tali finalità si prevede, inoltre, l'assunzione, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, di 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali.

L'articolo 73 prevede il rifinanziamento di alcune misure di sostegno nei settori aereo, per 100 milioni di euro, ed aeroportuale, per 300 milioni di euro, (commi 1-3), per le imprese di trasporto ferroviario e, in termini eventuali, anche a beneficio del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per complessivi 150 milioni

di euro (commi 4-5), per le società cooperative che gestiscono i servizi di ormeggio, per la quota residua degli stanziamenti effettuati per l'anno 2020 (comma 6), nonché per le imprese armatoriali delle navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali per un importo pari a complessivi 56 milioni di euro (comma 7).

Titolo IX – Disposizioni finali e finanziarie

L'articolo 74 (*Proroga del contingente "Strade sicure" e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria*) commi 1 e 2, proroga dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione "Strade Sicure" in relazione all'emergenza Covid (con una spesa stimata di 7.670.674 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario). Il comma 3 dello stesso articolo destina risorse (per circa 40,3 milioni) per il pagamento di indennità di ordine pubblico, di ulteriori oneri, di prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia, nonché di altri oneri connessi all'impiego di personale delle polizie locali. Il comma 4 destina risorse (per circa 22,6 milioni) per la sanificazione e la disinfezione straordinaria di uffici, ambienti e mezzi delle Forze di polizia, nonché per la dotazione di dispositivi di protezione individuale e materiale sanitario ai fini dell'equipaggiamento del loro personale. I commi successivi sono dedicati: 5. ad assicurare il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale dell'amministrazione civile dell'interno; 6. garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco; 7. A far fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto di dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G.; 8. ad assicurare, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle predette Prefetture-U.t.G.. Il comma 9 destina risorse (per circa 18,5 milioni) alla remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse al controllo del territorio, rese dal personale delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza). Siffatte previsioni concernono il periodo di attività ricompreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2021. I

commi da 10 a 12 riguardano: 10. il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e le spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale per il Corpo della capitanerie di porto - Guardia Costiera; il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché' dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché' a tutela della popolazione detenuta. 12. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2021 ai sensi del successivo articolo 77 del decreto.

L'articolo 75 (*Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*) estende ai procedimenti penali militari l'efficacia di alcune disposizioni di semplificazione già previste per l'esercizio dell'attività giurisdizionale comune e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria. Il comma 1 estende ai procedimenti penali militari, in quanto compatibili e limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte nell'ambito della giurisdizione penale ordinaria. Il comma 2 dispone che per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili per le attività relative al giudizio di appello (articolo 23-bis del decreto-legge n. 137/2020) e di deposito atti, comprese le istanze per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sono definiti con provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Il comma 3 prevede che nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37 -bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata a indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio

giudiziario. Il comma 4 rappresenta una clausola di salvaguardia della validità e dell'efficacia degli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, degli atti di opposizione e dei reclami giurisdizionali, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente, posti in essere in data antecedente rispetto all'entrata in vigore della presente disposizione e, comunque a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020.

L'articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione. La norma dispone inoltre che dal 30 settembre 2021 Riscossione Sicilia S.p.A. è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti (di cui al comma 6) prodromici allo scioglimento nonché, con il comma 12, l'adeguamento, da parte della Regione Siciliana, del proprio ordinamento in materia di riscossione, compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 77 (*Disposizioni finanziarie*), comma 1, dispone l'incremento, nel limite massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021, del valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'INPS. Il comma 2 istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartire per la sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto del fondo è disposto con decreto del Ragioniere generale dello Stato. Il successivo comma 3 dell'articolo 77 incrementa di 200 milioni per il 2021 le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – che, si ricorda, è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione - per il periodo di programmazione 2021-2027, senza tuttavia indicarne alcuna specifica finalità di destinazione. Il comma 4 incrementa di 150 milioni per il 2021 le risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica (che, complessivamente, sono pari a 527,8 milioni per il 2021). Con il comma successivo, il 5, si incrementa di 100 milioni per il 2025 e di 140 milioni per il 2026 la dotazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE). Il comma 6, incrementa (di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 130 milioni di euro per l'anno 2022) le risorse

del Fondo previsto all'articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020 per provvedere agli oneri derivanti dall'estensione delle misure restrittive adottate per fronteggiare gli effetti della pandemia anche in conseguenza delle relative ordinanze del Ministero della salute; la relazione tecnica chiarisce che l'incremento del Fondo è finalizzato, in via prudenziale, a far fronte ad eventuali necessità derivanti da provvedimenti di chiusura delle attività economiche adottati nel corso del 2021, motivati dall'esigenza sanitaria in corso. Il comma 7 incrementa le risorse del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 800 milioni per l'anno 2021 e di 100 milioni per l'anno 2022. Il comma 9 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. L'articolo in esame reca inoltre, ai commi 8 e da 10 a 13, le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento. Il comma 11 provvede, alla luce del maggiore indebitamento, ad incrementare, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio per il 2021, che fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa, rideterminandone gli importi in aumento. Si rammenta che il limite massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, è annualmente stabilito dalla legge di bilancio, all'art. 3 relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per il 2021, tale limite, originariamente stabilito in 145.000 milioni dalla legge n. 178/2020, è stato innalzato a 180.000 milioni dall'articolo 42, comma 2, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Sostegni). Il medesimo comma 11, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Il prospetto che segue riassume l'ammontare degli oneri corrispondenti a riduzione o nuova destinazione di risorse già stanziare (che non concorrono dunque al ricorso all'indebitamento ai sensi della lettera h) dell'articolo 77). Esse costituiscono il 12,4 percento (5.179 milioni) dell'onere complessivo del decreto (41.874 milioni).

Art. 77	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totale
a)	251,45	1.477,95	780,90	86,64	66,61	63,41	66,52	61,05	60,41	60,01	6,06	6,01	4,85	5,05	4,85	3.001,77
b)			24,70	24,20	25,50	27,30	28,80	31,10	34,50	38,80	39,20	39,20	39,20	225,50	225,70	803,70
c)				50,00	50,00	100,00										200,00
d)				50,00	50,00	50,00	10,00									160,00
e)			23,00	23,00	23,00											69,00
f)	45,00		175,00	220,00	145,00	150,00										735,00
g)							90,00	70,00	50,00							210,00
Totale	296,45	1.477,95	1.003,60	453,84	360,11	390,71	195,32	162,15	144,91	98,81	45,26	45,21	44,05	230,55	230,55	5.179,47

Osservazioni delle Parti sociali

Il **sistema delle imprese** guarda alla fase di ripartenza con grandi aspettative, ma la gran parte di esse vi giunge pesantemente indebitata: con il fisco, con le banche e con i fornitori. Per questo le novità apportate dal decreto sul fronte fiscale appaiono positive, sia per quanto riguarda le norme che introducono nuovi criteri per il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto, basato stavolta sulle perdite effettive subite dalle imprese, sia nella parte in cui il decreto introduce la possibilità per le imprese di avvantaggiarsi potendo recuperare a conguaglio il minor risultato d'esercizio conseguito nel 2020 rispetto all'anno precedente. Positivi appaiono anche gli interventi sui costi fissi come canoni di locazione di immobili, Tari e la proroga sulla riduzione degli oneri della bolletta elettrica, nonché il rifinanziamento del fondo rotativo (legge 394/1981) in materia di internazionalizzazione delle imprese.

Il CNEL non può non condividere, a valle della più drammatica pandemia globale dell'epoca contemporanea, il supporto, erogato in forma di credito di imposta, all'innovazione tecnologica nella filiera "scienze della vita", finalizzata all'attività di ricerca per nuovi farmaci e vaccini.

È ritenuto invece parziale l'intervento sul credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali.

Il CNEL esprime sulle norme del decreto **in materia di lavoro** un giudizio nel complesso favorevole, ma le Parti sindacali esprimono forte preoccupazione per la mancata proroga del blocco dei licenziamenti per le aziende che sono nel campo di applicazione della CIGO, con il concreto rischio di migliaia di persone che perderanno il lavoro nelle prossime settimane e di pesanti tensioni sociali. Anche in previsione della prossima semplificazione del codice degli appalti, non si può non rilevare come la flessibilizzazione delle regole in questo ambito debba essere necessariamente accompagnata dal rafforzamento delle tutele sociali e della sicurezza dei lavoratori. Su quest'ultimo punto si rileva nel decreto in esame un importante intervento di riqualificazione dei servizi di prevenzione.

L'introduzione e il potenziamento di aiuti alle imprese, così come il rafforzamento delle misure espansive dell'occupazione (contratto di espansione e accordo di ricollocazione), avrebbe dovuto trovare adeguato bilanciamento in una estensione temporale del divieto di licenziamento per tutti i datori di lavoro. Le Parti sociali rilevano una asimmetria fra le misure introdotte a favore delle imprese e quelle a sostegno dei lavoratori.

Le misure poste per contrastare gli effetti negativi della mancata proroga del divieto di licenziamento generalizzato, sul merito delle quali si esprime un giudizio positivo, sono parziali, in quanto la loro applicazione è non solo riservata a specifici segmenti del mercato del lavoro, ma è anche temporalmente limitata. È il caso, fra gli altri, delle norme che incentivano il contratto di solidarietà per i lavoratori dipendenti di datori che abbiano subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell'anno 2019: si amplia la possibile riduzione oraria, rispetto alla normativa a regime, e si riconosce un trattamento più favorevole ai lavoratori, pari al 70% della retribuzione senza massimale. Inoltre, è previsto l'esonero dalla contribuzione addizionale per il ricorso alla CIGO/CIGS, compresi i contratti di solidarietà. Si tratta certo di misure da accogliere positivamente, ma delle quali si segnala la necessità di estenderle sia temporalmente che con riferimento alla platea dei beneficiari, in vista della ripresa e di una più generale riforma degli ammortizzatori sociali.

Anche con riferimento al contratto di espansione, che è limitato nel tempo, nel prendere atto favorevolmente dell'abbassamento della soglia occupazionale da 500 a 100 lavoratori come requisito di accesso, il CNEL ritiene che si sarebbe dovuto compiere uno sforzo maggiore volto a consentirne l'applicabilità a tutte le imprese, non solo a quelle medio-grandi.

Analogamente, sull'accordo di ricollocazione le Parti esprimono un giudizio positivo, tuttavia l'istituto soffre di una eccessiva limitazione temporale, considerato che consente il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati, riconoscendo un sostanzioso incentivo in termini di decontribuzione, sostiene la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e non opera nei casi di licenziamenti effettuati nei sei mesi precedenti e successivi alla istituzione del rapporto di lavoro. Positivo anche il collegamento della misura al progetto individuale di inserimento volto a garantire l'adeguamento delle competenze del lavoratore, riconoscendo così l'importanza della formazione per rafforzare la competitività e la produttività del sistema economico e sostenere i livelli occupazionali.

Le misure di sostegno al reddito, accolte favorevolmente da tutte le Parti sociali rappresentate al CNEL, dovrebbero tuttavia essere inserite nel più ampio contesto della riforma degli ammortizzatori sociali e di una maggiore organicità degli istituti di contrasto alla povertà. E', infatti, necessario procedere a una razionalizzazione delle norme stratificate nel tempo a seguito della continua legiferazione in materia, nonché a una semplificazione delle stesse, con l'obiettivo di arrivare all'universalità delle misure di sostegno al reddito, particolarmente in costanza di rapporto di lavoro, che comprendano anche i lavoratori autonomi, quanto meno le fasce più deboli, che sono state colpite dalle norme restrittive anti-contagio non meno dei lavoratori dipendenti.

Positiva appare anche la sospensione del *décalage* della Naspi, che tuttavia dovrebbe essere estesa oltre la data attualmente prevista del 31 dicembre 2021.

La riforma degli ammortizzatori sociali deve essere accompagnata da concrete misure di politica attiva del lavoro. Il funzionamento e il potenziamento delle politiche attive devono essere garantiti, anche nelle more della riforma della *governance* dell'ANPAL.

In tema di indennità in favore dei lavoratori che risentono ancora degli effetti dell'emergenza, nel rilevare che ancora restano esclusi dalle tutele i lavoratori occasionali, il CNEL accoglie favorevolmente l'ulteriore riconoscimento delle indennità per le varie categorie di lavoratori già oggetto dei precedenti decreti-legge, la nuova previsione di un'indennità per la disoccupazione involontaria per i lavoratori dello spettacolo e delle Fondazioni liriche sinfoniche, l'introduzione dell'indennità di 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato, che elimina una evidente discriminazione ai danni di una delle categorie più fragili del mercato del lavoro. Si rileva però che anche in questo settore sarebbe necessario definire un ammortizzatore sociale a regime per i lavoratori della pesca e per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato dipendenti delle imprese cooperative che non sono inquadrati nel settore industria (legge n. 240/1984).

In questo ambito, le Parti apprezzano anche le misure volte al sostegno dell'agricoltura, fra cui l'aumento delle compensazioni Iva per le cessioni di bovini e suini, l'esonero contributivo per i comparti più colpiti dalla pandemia, come il vitivinicolo e l'agriturismo, l'istituzione di un Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, il rafforzamento dello strumento delle garanzie ISMEA a favore degli imprenditori agricoli e della pesca e l'incremento del Fondo di solidarietà nazionale.

Il CNEL deve tuttavia ribadire, come già più volte sottolineato, che tutte le misure temporanee devono essere configurate alla luce delle misure a regime, in

particolare delle riforme strutturali non solo nel campo degli ammortizzatori sociali, ma anche del fisco e della giustizia civile, riforme che appaiono la condizione abilitante per la rapida attuazione dei progetti che compongono il PNRR. A tal proposito si segnala un collegamento ancora carente del decreto in esame con la programmazione delineata nel PNRR.

In materia di infrastrutturazione sociale del Paese, al di là delle misure a sostegno dell'acquisto della prima casa per i giovani, su cui si rilevano pareri contrastanti, adeguata attenzione andrebbe rivolta agli strumenti destinati a sostenere l'autonomia funzionale dei giovani, ad esempio attraverso l'incremento del fondo affitti che va incontro alle esigenze dei giovani lavoratori precari e alle nuove forme di mobilità.

Sulla materia **scuola e formazione**, si rilevano alcune criticità che riguardano specificamente parte degli articoli 58 e 59. In particolare, va segnalato che la mobilità del personale è materia contrattuale, che si sottrae alla via legislativa. In sede di conversione del decreto in esame si auspica che possano essere ricondotte alla competenza propria le materie soggette a regolazione per contratto e va rimessa l'intera discussione - come previsto anche dal Patto per la scuola - al tavolo della contrattazione. Ciò con riferimento sia ai docenti neo-immessi nel ruolo che al personale inquadrato come dirigente dei servizi generali e amministrativi.

Le attività di recupero degli apprendimenti per gli studenti non possono essere considerate attività ordinarie "senza oneri aggiuntivi"; anche su questo si auspica un intervento della contrattazione.

Va segnalata la necessità di prorogare l'organico Covid, visto che le scuole dovranno fare un lavoro di recupero, soprattutto per gli studenti più fragili allontanati dalla scuola con l'adozione massiva della didattica a distanza. Per quanto riguarda la disciplina dei concorsi, i sindacati ritengono punitiva la norma che impedisce di partecipare a un concorso chi non ha superato un concorso precedente. Tale norma non può trovare fondamento nella esigenza di evitare procedure sovraffollate, esigenza che dovrebbe trovare altro tipo di soluzione di carattere organizzativo. Peraltro, si sottolinea che, nonostante il moltiplicarsi di concorsi - all'incirca uno ogni due anni negli ultimi sei - all'avvio dello scorso anno scolastico è stato possibile coprire solo una minima parte dei posti disponibili per mancanza di aspiranti nelle graduatorie.

Per il sostegno, la procedura va estesa a tutto il personale specializzato, senza riferimenti al servizio prestato. Infatti, le disposizioni del decreto in esame, se non modificate in sede di conversione, consentirebbero ad un numero molto

limitato di docenti (3 anni di servizio più l'abilitazione) di ottenere la stabilizzazione, a fronte di un numero decisamente elevato di cattedre vuote (circa 112.000), soprattutto quelle di sostegno. Sempre con riguardo alle procedure concorsuali, ha sollevato riserve la configurazione di un concorso specifico solo per le discipline STEM, si ritiene necessario attivare procedure semplificate per il concorso riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione di dirigente servizi generali e amministrativi con tre anni di servizio, anche se sprovvisti di titolo di studio. Infine, appare necessario incrementare l'organico dei collaboratori scolastici di 2288 unità, per compensare i posti sottratti ai precari delle graduatorie nella trasformazione dei posti da *part time* a tempo pieno, originariamente previsti solo a tempo parziale per gli *ex* LSU e lavoratori in appalti storici.



www.cnel.it